



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

www.comune.montalbano.mt.it

comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it



Città di Francesco Lomonaco

Prot.

Ordinanza n.

70

OGGETTO: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi anno 2026 in linea con le "Raccomandazioni del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, relative Attività antincendio boschivo (AIB) per la stagione 2026"

IL SINDACO

Constatato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Rilevata la necessità di:

- eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere;
- eliminare tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente;
- mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali e la sede ferroviaria, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc..) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le rotaie, le strade extraurbane, urbane, locali, vicinali e itinerari ciclopeditoni, nonché su tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 49. Prot.n. 5799 del . 07.05.2026 per la pulitura di terreni e vegetazione incolta al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Ritenuto necessario ribadire gli obblighi degli Enti e dei privati a tutela dell'ambiente, del patrimonio boschivo ed a salvaguardia dell'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'art. 1, c. 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di individuare i tempi di svolgimento delle attività antincendio boschivo;

Visto che, come evince da Circolare 54178 del 29/05/2026 del Ministero dell'Interno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ha emanato l'atto di indirizzo con il quale è stato individuato l'arco temporale di svolgimento dell'attività di antincendio boschivo per la stagione estiva 2026;

Richiamata la nota prot.0121769 del 01.06.2026 con la quale la Direzione Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Protezione Civile – della Regione Basilicata, ha trasmesso il

Documento contenente le “*Raccomandazioni del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, relative Attività antincendio boschivo (AIB) per la stagione 2026*”, da cui si evince, tra l’altro, l’individuazione con *inizio dal 15 giugno e termine al 15 ottobre 2026* dei tempi di svolgimento delle attività di lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale nonché ai rischi conseguenti;

Rilevato che nel suddetto Documento contenente le “*Raccomandazioni del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, relative Attività antincendio boschivo (AIB) per la stagione 2026*” della Presidenza del Consiglio dei Ministri si evidenzia, tra l’altro, il ruolo strategico che hanno i Sindaci a livello locale, in quanto prime autorità responsabili di protezione civile chiamati ad organizzare le risorse comunali secondo i piani vigenti e a promuovere, anche tramite apposite ordinanze, ogni adeguata misura di prevenzione, nonché le attività di informazione alla popolazione, da attuarsi sul proprio territorio di competenza;

Vista La L.R. 17 agosto 1998, n.25 “*Disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di Protezione Civile* abrogazione L.R. 19.12.1994, n. 46”;

Vista la L.R. di Basilicata 10 novembre 1998, n. 42 “*Norme in materia forestale*”;

Vista la L.R. di Basilicata n. 11 del 26.05.2004 “*Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 10.11.1998, n. 42 Norme in materia forestale*”;

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 “*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 “*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*”, all’art. 3, comma 1, stabilisce che le Regioni approvano il Piano Regionale per la Programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e direttive deliberate dal Consiglio dei Ministri;

Vista la L.R. 22 febbraio 2005, n. 13 “*Norme per la protezione dei boschi dagli incendi*”, la quale, all’art. 2, stabilisce che il Piano Antincendio Regionale (P.A.R.), di validità triennale, sia redatto dagli Uffici Regionali - Protezione Civile e Foreste e Tutela del Territorio ;

Visto il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “*Codice della protezione civile*”;

Visto che il suddetto D.Lgs n.1 del 2018:

- all’art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;
- all’art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 12 gennaio 2018 recante “*Servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n° 177*”;

Visto che la Giunta Regionale di Basilicata con Delibera n. 369 del 15 maggio 2024, ha approvato il Piano Regionale Antincendio (PAR) 2024-2026 e lo schema di Accordo quadro con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la nota della **Regione di Basilicata-Ufficio di Protezione Civile**, ad oggetto: “*Protocollo nr: 115374 - del 17/05/2024 - AOO_Giunta - AOO GIUNTA REGIONALE ATTIVITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO (AIB). PIANO ANTINCENDIO REGIONALE (PAR) 2024-2026*”;

Tenuto conto che:

- Le Direttive Regionali in materia di Concessioni Demaniali Marittime di cui all’Allegato A) della DGR Basilicata 25 febbraio 2019, n.155 prevedono, tra l’altro, che: “Le competenti Amministrazioni comunali, sentito l’Ufficio Demanio marittimo, sono e si intendono delegate ad autorizzare Manifestazioni temporanee della durata di max. giorni 7 (ivi compresi quelli per i lavori le operazioni

occorrenti e successive) di carattere turistico-ricreativo-culturale, da svolgersi su aree in concessione ad Esse (Lungomare, piazzette, parcheggi, arenili, ecc.)...”;

- La Legge Regionale di Basilicata 22 febbraio 2005, n. 13 recante “NORME PER LA PROTEZIONE DEI BOSCHI DAGLI INCENDI”, all’art. 7, comma 5, prevede che: “Per la esecuzione di fuochi pirotecnici, anche nel periodo di grave pericolosità di incendio, ci si dovrà munire di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune interessato, fermo restando che dovranno essere messi in atto, d’intesa con gli Enti competenti, tutti gli accorgimenti per impedire lo svilupparsi ed il propagarsi degli incendi”;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

Visto il D. Lgs. n.152 del 03-04-2006 «Norme in materia ambientale»;

Dato atto che, nella redazione della presente Ordinanza, si è tenuto conto delle determinazioni del Tavolo tecnico interistituzionale della Commissione Speciale del Dipartimento Protezione Civile prot. S033/2019/362602 del 6 giugno 2019, per il monitoraggio del settore antincendio boschivo in tema di *schema di ordinanza comunale "tipo"* per attività di prevenzione antincendio boschivo;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e correttezza amministrativa, espresso ai sensi art 147 bis TUEL da parte del Responsabile Area Tecnica – Protezione Civile;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e correttezza amministrativa, espresso ai sensi art 147 bis TUEL da parte del Comando di Polizia Locale;

Accertato che non necessita acquisire da parte del Responsabile Finanziario, il parere favorevole di regolarità contabile ex art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche, non avendo il presente provvedimento riflessi sul bilancio dell’Ente.

Dato atto che è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990;

Visto che il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile”, all’ art.3, comma 1, lettera c), individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

Richiamato l’articolo 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000e ss.mm.ii che prevede che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Considerato che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 dell’art. 54 del TUEL sono preventivamente comunicati al prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Matera in data 12.06.2026 con nota n. 7351;

O R D I N A

Per tutto quanto in narrativa che si intende integralmente richiamato,

- 1) **Durante il periodo di grave pericolosità di incendio e precisamente dal 15 giugno al 15 ottobre 2026, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:**

- *accendere fuochi di ogni genere;*
- *far brillare mine o usare esplosivi;*
- *usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;*
- *usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e*

non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

- *fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;*
- *transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;*
- *esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, salvo che in caso di manifestazioni di rilevante interesse pubblico, in occasione delle quali, per la esecuzione di fuochi pirotecnici nel periodo di grave pericolosità di incendio, ci si dovrà munire, ai sensi dell'art. 7, comma 5 della Legge Regionale di Basilicata 22 febbraio 2005, n. 13, di apposita autorizzazione, fermo restando che dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti per impedire lo svilupparsi ed il propagarsi degli incendi;*

2) ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio;

3) Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Basilicata onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescio e la propagazione di eventuali incendi boschivi;

4) Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;

5) Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità;

6) Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in

stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

7) Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

8) Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di centri residenziali e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

AVVERTE

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo € 300,00, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 16, comma 2, della Legge 24.11.1961, n. 689 **fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.**

In particolare, ai sensi dei comma 5, 6, 7 e 8 dell'art 10 della Legge n. 353/2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i.:

"...5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), l'inottemperanza ai quali può determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al suddetto comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000.

Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare

delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo”;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente nella apposita sezione *dell'Amministrazione Trasparente*;

DEMANDA

al Corpo di Polizia Municipale il controllo sul rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata (ai sensi degli artt. 29 e 41 D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) entro il termine di sessanta giorni, oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato (ai sensi del novellato art. 8 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199) entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia **trasmessa mediante P.E.C. alla:**

- Prefettura di Matera (PEC: protocollo.prefint@pec.interno.it);
- **All'ANAS di Basilicata:**
PEC : anas.basilicata@postacert.stradeanas.it;
- Al Corpo Forestale dello Stato :
PEC :
fnt42664@pec.carabinieri.it
PEC :
fnt42669@pec.carabinieri.it
- Al Comando Vigili del Fuoco : PEC com.matera@cert.vigilfuoco.it
PEC: dir.salaop.basilicata@cert.vigilfuoco.it;
- Al Consorzio di Bonifica : PEC: consorzio@pec.bonificabasilicata.it
- Alla Regione Basilicata : P.E.C.
ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it; Questura di Matera P.E.C.:
- P.E.C.: dipps150.00f0@pecps.poliziadistato.it
- Comando Polizia di Stato Policoro
P.E.C.: dipps150.5300@pecps.poliziadistato.it;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Montalbano Jonico
- Al Comando di Polizia Locale - Sede

IL SINDACO

Dr. Giuseppe Antonio Di Sanzo

Montalbano Jonico li 15.06.2026

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ex art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche.

Il Comandante della Polizia
Dott.ssa Mariapa DONADIO

Montalbano Jonico,2026

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ex art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche.

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. ~~Pierluigi Lucchini~~

Montalbano Jonico,2026

Non necessita di Parere favorevole di regolarità contabile ex art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche, non avendo il presente provvedimento riflessi sul bilancio dell'Ente.